



Supplemento al Prospetto Informativo

relativo all'Offerta Pubblica di Vendita e Sottoscrizione e all'ammissione a quotazione sul Mercato Telematico Azionario, Segmento STAR organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. delle azioni ordinarie

Kedrion S.p.A.

Augeo Due S.p.A.

(Azionista Venditore)

Responsabile del Collocamento,
Coordinatore dell'Offerta Globale,
Joint Bookrunner, Sponsor e Specialista

Coordinatore dell'Offerta Globale,
Joint Bookrunner



MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.

JPMorgan 



KEEP LIFE FLOWING

L'Offerta Pubblica è parte di un'Offerta Globale. L'Offerta Globale comprende un'Offerta Pubblica rivolta al pubblico indistinto in Italia ed un Collocamento Istituzionale rivolto agli investitori qualificati in Italia e agli investitori istituzionali esteri, ai sensi della *Regulation S* dello *United States Securities Act* del 1933, come successivamente modificato, e negli Stati Uniti ai sensi della *Rule 144A* dello *United States Securities Act* del 1933, come successivamente modificato, con esclusione di Australia, Canada e Giappone, fatte salve le eventuali esenzioni applicabili.

Supplemento ex articolo 94, comma 7, e 95-bis, comma 2, del D.Lgs n. 58/98 ed ex articolo 11 del Regolamento Consob n.11971/1999, depositato presso la Consob in data 30 giugno 2008, a seguito di comunicazione dell'autorizzazione alla pubblicazione comunicato con nota del 27 giugno 2008, protocollo n. 8061148 (il "Supplemento"), al prospetto informativo relativo all'Offerta Pubblica e all'ammissione a quotazione sul Mercato Telematico Azionario, Segmento STAR, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. delle azioni ordinarie di Kedrion S.p.A., depositato presso la Consob in data 26 giugno 2008, a seguito di comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione alla pubblicazione comunicato con nota del 25 giugno 2008, protocollo n. 8060461 (il "Prospetto Informativo").

Il Supplemento è a disposizione del pubblico sul sito *internet* dell'Emittente (www.kedrion.com), presso la sede legale dell'Emittente, presso Borsa Italiana, nonché presso gli intermediari incaricati del collocamento.

I termini utilizzati con la lettera maiuscola non espressamente definiti nel presente Supplemento sono utilizzati con il medesimo significato ad essi rispettivamente attribuito nel Prospetto Informativo. I rinvii alle Sezioni, ai Capitoli e ai Paragrafi si riferiscono alle Sezioni, Capitoli e Paragrafi del Prospetto Informativo.

Ai sensi dell'articolo 95-*bis*, comma 2, del D.Lgs. n. 58/98 si informano gli investitori che hanno già concordato di acquistare o sottoscrivere le Azioni nell'ambito dell'Offerta Pubblica che gli stessi avranno il diritto di revocare la loro accettazione entro due giorni lavorativi dalla data di pubblicazione del Supplemento, qualora la stessa dovesse intervenire dopo l'inizio dell'Offerta.

* * *

A seguito dell'emanazione del Decreto Legge 25 giugno 2008 n. 112 recante "*Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria*" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25 giugno 2008, l'Emittente, l'Azionista Venditore e il Responsabile del Collocamento provvedono alla pubblicazione, previa autorizzazione di Consob, dei seguenti Paragrafi.

Sezione Seconda, Capitolo 4, Paragrafo 4.11 lettera A punto 1 (vi) del Prospetto Informativo, che deve intendersi a tutti gli effetti sostitutivo del corrispondente Paragrafo del Prospetto Informativo.

(vi) *Fondi comuni di investimento immobiliare*

Ai sensi del Decreto Legge n. 351/2001, convertito con modificazioni in Legge n. 410/2001, ed a seguito delle modifiche apportate dall'articolo 41-*bis* del Decreto Legge n. 269/2003 (convertito con modificazioni in Legge n. 326/2003), i dividendi percepiti dai fondi comuni di investimento immobiliare istituiti ai sensi dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 58/98 ovvero dell'articolo 14-*bis* della Legge n. 86/1994, nonché dai fondi di investimento immobiliare istituiti anteriormente al 26 settembre 2001, non sono soggetti ad alcun prelievo alla fonte.

A seguito dell'emanazione del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, a partire dal 2008, è prelevata un'imposta patrimoniale dell'1% sul valore netto del fondo immobiliare. Tale imposta è applicata qualora le quote del fondo siano detenute, da meno di 10 partecipanti salvo che almeno il 50% di tali quote siano detenute da uno o più soggetti di cui al comma 2 ultimo periodo dell'articolo 7 del Decreto Legge n. 351/2001, dai soggetti indicati nell'articolo 6 del Decreto Legislativo n. 239/1996, da imprenditori individuali, società ed enti se le partecipazioni sono relative all'impresa commerciale nonché da enti pubblici ed enti di previdenza obbligatoria. Tale imposta è in ogni caso applicata se il fondo è istituito ai sensi degli articoli 15 e 16 del D.M. n. 228/1999 e più di due terzi delle quote siano detenute complessivamente, nel corso del periodo di imposta, al di fuori dell'esercizio d'impresa, da persone fisiche legate fra loro da rapporti di parentela o affinità ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986, nonché da società ed enti di cui le persone fisiche medesime detengano il controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, ovvero il diritto di partecipazione agli utili superiore al 50% e da *trust* di cui siano disponenti o beneficiari.

A seguito delle modifiche introdotte dall'articolo 41-*bis* del Decreto Legge n. 269/2003, tali fondi, oltre a non essere soggetti alle imposte sui redditi e all'imposta regionale sulle attività produttive, non sono soggetti ad alcuna imposta sostitutiva sul valore netto contabile del fondo. I proventi derivanti dalla partecipazione ai suindicati fondi sono assoggettati in capo ai percipienti ad una ritenuta del 12,5%, applicata a titolo di acconto o d'imposta (a seconda della

natura giuridica dei percipienti). Tale ritenuta non è applicata sui proventi percepiti dai soggetti, beneficiari effettivi di tali proventi, fiscalmente residenti in Stati esteri che garantiscono un adeguato scambio di informazioni con l'amministrazione finanziaria italiana. Tale ritenuta è stata elevata al 20% a seguito dell'emanazione del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112.

Sezione Seconda, Capitolo 4, Paragrafo 4.11, lettera B (i) (b) del Prospetto Informativo, che deve intendersi a tutti gli effetti sostitutivo del corrispondente paragrafo del Prospetto Informativo.

(b) *Partecipazioni Qualificate*

Le plusvalenze, derivanti da cessioni di partecipazioni qualificate conseguite al di fuori dell'esercizio di imprese commerciali, da persone fisiche fiscalmente residenti in Italia sono, per il 40% del loro ammontare, sommate algebricamente alla corrispondente quota delle minusvalenze derivanti da cessioni di partecipazioni. Se le plusvalenze sono superiori alle minusvalenze, l'eccedenza concorre alla formazione del reddito imponibile complessivo del contribuente. Se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze, l'eccedenza è riportata in deduzione, fino a concorrenza del 40% dell'ammontare delle plusvalenze dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che l'eccedenza stessa sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale le minusvalenze sono realizzate. Nella stessa percentuale, ed entro il medesimo limite temporale dalla data del realizzo, sono riportabili in deduzione le minusvalenze relative a partecipazioni qualificate non ancora utilizzate al 31 dicembre 2003. Per tali plusvalenze, la tassazione avviene unicamente in sede di dichiarazione annuale dei redditi, in quanto le plusvalenze da cessione di partecipazioni qualificate non possono essere soggette né al regime del risparmio amministrato né al regime del risparmio gestito previsti esclusivamente per le partecipazioni non qualificate. Al fine di garantire l'invarianza del livello di tassazione dei dividendi e delle plusvalenze, in relazione alla riduzione dell'aliquota dell'imposta sul reddito delle società disposta dall'articolo 1, comma 33 della Legge n. 244/2007, con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 2 aprile 2008 (G.U. n. 90 del 16 aprile 2008) è stato previsto che le plusvalenze realizzate a partire dal 1° gennaio 2009 concorreranno alla formazione del reddito imponibile complessivo limitatamente al 49,72%. A partire dalla medesima data, nella stessa percentuale del 49,72% potranno essere portate in deduzione dalle plusvalenze le minusvalenze relative a partecipazioni qualificate. È stato, inoltre stabilito, che per le plusvalenze e le minusvalenze relative ad atti di realizzo posti in essere anteriormente al 1° gennaio 2009, ma i cui corrispettivi siano in tutto o in parte percepiti a decorrere dalla stessa data, resta ferma la misura del 40% per la formazione del reddito imponibile del contribuente.

A seguito dell'emanazione del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112 le plusvalenze derivanti dalle cessioni di partecipazioni qualificate e non, conseguite al di fuori dell'esercizio di imprese commerciali, in società costituite da non più di sette anni, possedute da almeno tre anni, sono esenti. L'esenzione si applica se e nella misura in cui, entro due anni dal conseguimento della plusvalenza, la stessa sia reinvestita in società residenti nel territorio italiano che svolgono la medesima attività, mediante la sottoscrizione del capitale sociale o l'acquisto di partecipazioni al capitale delle medesime, sempreché si tratti di società costituite da non più di tre anni. L'importo dell'esenzione non può in ogni caso eccedere il quintuplo del costo sostenuto dalla società le cui partecipazioni sono oggetto di cessione, nei cinque anni anteriori alla cessione, per l'acquisizione o la realizzazione di beni materiali ammortizzabili, diversi dagli immobili, e di beni immateriali ammortizzabili, nonché per spese di ricerca e sviluppo.

Sezione Seconda, Capitolo 4, Paragrafo 4.11, lettera B (vii) del Prospetto Informativo, che deve intendersi a tutti gli effetti sostitutivo del corrispondente paragrafo del Prospetto Informativo.

(vii) *Fondi comuni di investimento immobiliare*

Ai sensi del Decreto Legge n. 351/2001, ed a seguito delle modifiche apportate dall'articolo 41-bis del Decreto Legge n. 269/2003, a far data dal 1° gennaio 2004, i proventi, ivi

incluse le plusvalenze derivanti dalla cessione di azioni, conseguiti dai fondi comuni di investimento immobiliare istituiti ai sensi dell'articolo 37 del Testo Unico della Finanza e dell'articolo 14-bis della Legge 86/1994, non sono soggetti ad imposte sui redditi. In particolare, a seguito delle modifiche introdotte dall'articolo 41-bis del Decreto Legge n. 269/2003, tali fondi, oltre a non essere soggetti alle imposte sui redditi e all'imposta regionale sulle attività produttive, non sono soggetti ad alcuna imposta sostitutiva sul valore netto contabile del fondo.

A seguito dell'emanazione del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112 a partire dal 2008, è prelevata un'imposta patrimoniale dell'1% sul valore netto del fondo immobiliare. Tale imposta è applicata qualora le quote del fondo siano detenute, da meno di 10 partecipanti salvo che almeno il 50% di tali quote siano detenute da uno o più soggetti di cui al comma 2 ultimo periodo dell'articolo 7 del Decreto Legge n. 351/2001, dai soggetti indicati nell'articolo 6 del Decreto Legislativo n. 239/1996, da imprenditori individuali, società ed enti se le partecipazioni sono relative all'impresa commerciale nonché da enti pubblici ed enti di previdenza obbligatoria. Tale imposta è in ogni caso applicata se il fondo è istituito ai sensi degli articoli 15 e 16 del D.M. n. 228/1999 e più di due terzi delle quote siano detenute complessivamente, nel corso del periodo di imposta, al di fuori dell'esercizio d'impresa, da persone fisiche legate fra loro da rapporti di parentela o affinità ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986, nonché da società ed enti di cui le persone fisiche medesime detengono il controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, ovvero il diritto di partecipazione agli utili superiore al 50% e da trust di cui siano disponenti o beneficiari.

I proventi derivanti dalla partecipazione ai suindicati fondi sono assoggettati in capo ai percipienti ad una ritenuta del 12,5%, applicata a titolo di acconto o d'imposta (a seconda della natura giuridica dei percipienti). La ritenuta non si applica ai proventi percepiti dai soggetti fiscalmente residenti in Stati che garantiscono un adeguato scambio di informazioni con l'amministrazione finanziaria italiana. Tale ritenuta è stata elevata al 20% a seguito dell'emanazione del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112.